



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale di
Torino

GLI INCONTRI DEL CENTRO STUDI

Collegato fiscale e legge di Bilancio 2018

23 Gennaio 2018

relatori: Peretti Metella
Cutrì Antonino

SUPER AMMORTAMENTO 2017

La legge di bilancio 2018 (art.1 co. 29-36) prevede la proroga delle seguenti agevolazioni:

- Super ammortamenti, con alcune modifiche sostanziali
- Iper ammortamenti, mantenendo inalterata la disciplina di base
- Maggiorazione sui beni immateriali correlata agli iper ammortamenti, con ampliamento dell'ambito oggettivo dell'agevolazione

PROROGA SUPER AMMORTAMENTI

Per il 2018 sono prorogati per i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, i super-ammortamenti, apportando però alcune

modifiche rispetto alla precedente versione dell'agevolazione , con particolare riferimento alla riduzione della misura dell'agevolazione e all'ambito oggettivo.

Per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisto è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

A differenza della precedente versione sono stati esclusi i veicoli per cui è prevista la deducibilità parziale (es.veicoli aziendali e dei professionisti–deducibilità al 20%), pertanto possono beneficiare della maggiorazione del 40% per il 2017 solo i veicoli esclusivamente strumentali , adibiti ad uso pubblico e agli autocarri per i quali è prevista la deducibilità integrale.

SUPER AMMORTAMENTO 2018

Per il 2018 il costo di acquisizione è maggiorato del 30% per gli acquisti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dall' 1.1.2018 al 31.12.2018.

Agevolazione applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.06.2019, a condizione che entro il 31.12.2018 l'ordine sia accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

PROROGA DEGLI IPER-AMMORTAMENTI

Non vi sono modifiche alla misura o all'ambito oggettivo, la disciplina è invariata.

L' art.1 co.9 -13 L. 11.12.2016 ha previsto una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione per gli investimenti effettuati dall' 1.1.2017 al 31.12.2017 in beni nuovi strumentali altamente tecnologici (Industria 4.0).

Sono beneficiari solo i titolari di reddito di impresa (No esercenti arti e professioni).

Per fruire dell'agevolazione, oltre all'entrata in funzione del bene è richiesta l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La legge di bilancio 2018 ha prorogato la possibilità, per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento 2018, di avvalersi della maggiorazione del 40% per gli investimenti in determinati beni immateriali strumentali, quali ad es. software di collegamento particolari (Legge 232/2016 allegato B).

L'impresa per fruire degli iper ammortamenti è tenuta a produrre:

- Una dichiarazione del legale rappresentante, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o una perizia tecnica giurata da un ingegnere o perito industriale , se i beni hanno ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000€, o anche un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
- La documentazione deve attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o B e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate. Cio' a condizione che nello stesso periodo di imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene con altro bene materiale strumentale nuovo con analoghe caratteristiche tecnologiche e attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo.

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE SABATINI

L'art. 1 co.40 della legge di Bilancio 2018 dispone il rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini , ex art.2 del DL 69/2013, quale misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. Investimenti «Industria 4.0».

Il Ministero dello Sviluppo economico eroga un contributo pari agli interessi , calcolati in via convenzionale, per un massimo di 5 anni del 2,75% per gli investimenti ordinari e del 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali.

DETRAZIONI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Dall' 1.1.2018 per alcune tipologie di interventi l'agevolazione spetta in misura ridotta:

- nella misura del 50% per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensivi di infissi, schermature solari e per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con classe pari almeno alla A.
- nella misura del 65% per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con classe pari almeno alla A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o per generatori di aria calda a condensazione.

La legge di Bilancio 2018 ha ampliato i soggetti beneficiari di tale detrazione, spettando adesso anche agli IACP, istituti autonomi per le case popolari e alle cooperative di abitazione.

- Per fruire dell'agevolazione non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva all'ASL.
- Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario acquisire : l'asseverazione, cioè documentazione che dimostra che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, rilasciata da un tecnico abilitato o resa dal direttore dei lavori e copia della certificazione energetica dell'edificio.
- Il pagamento delle spese deve avvenire con bonifico bancario o postale ove risulti la causale del versamento, il codice fiscale di tutti i beneficiari, il numero della P.I. o C.F. della ditta o professionista che ha effettuato i lavori. Se invece si è titolari di reddito di impresa si può anche pagare con assegno o ri.ba.
- Oneri di urbanizzazione, imposta di bollo, diritti per autorizzazioni, denunce di inizio lavori e tassa per occupazione del suolo pubblico possono essere pagate con bonifico ordinario, contanti o assegno.

DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

- Per le spese sostenute sino al 31.12.2018 è prorogata la detrazione irpef del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16 bis co.1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000€ per unità immobiliare.

DETRAZIONE IRPEF PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI «C.D. BONUS MOBILI»

La legge di Bilancio 2018 ha modificato in parte tale disciplina.

Per i soggetti che beneficiano della detrazione irpef per gli interventi di recupero edilizio spetta un'ulteriore detrazione irpef del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2018.

Se non ricorrono le condizioni per poter beneficiare della detrazione relativa agli interventi edilizi, non si può usufruire del «bonus arredamento».

SISTEMAZIONE DI GIARDINI E TERRAZZI «BONUS VERDE»

Nuova detrazione introdotta dalla legge di Bilancio 2018 che incentiva le opere eseguite su giardini, balconi, giardini pensili e terrazze private.

Per il 2018 spetta una detrazione irpef del 36% delle spese documentate, sino a 5.000€ per unità immobiliare ad uso abitativo e sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, ed è ripartita in 10 quote annuali (180€ l'anno).

Tale agevolazione non è legata ad una ristrutturazione.

Puo' usufruire della detrazione chi possiede il titolo della: nuda proprietà, piena proprietà, diritti reali (quali uso, usufrutto, abitazione e superficie) o detiene l'unità immobiliare in forza di un contratto di locazione o comodato.

Per beneficiare dell'agevolazione i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico, bancomat o carte di credito

NOVITA' DEL COLLEGATO FISCALE E DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Con il D.L. n. 148/2017 (Convertito in Legge n. 172/2017) e con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205 del 29 dicembre 2017) sono state approvate, tra le altre, le seguenti novità:

- Nuova Rottamazione dei ruoli;
- Novità in materia Iva;

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE

In relazione alla prima Rottamazione (D.L. n. 193/2016) richiesta entro il 21 aprile 2017 (relativamente ai ruoli dal 2000 al 2016) sono state prorogate le scadenze:

- 30 novembre 2017 → 7 dicembre 2017
- 30 aprile 2018 → luglio 2018
- la scadenza di settembre 2018 è rimasta invariata.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE

Sono stati riaperti i termini per la definizione agevolata per i carichi dal 2000 al 2016 anche se non sono stati oggetto della precedente rottamazione (D.L. 193/2016).

La rottamazione viene estesa a quei soggetti che avrebbero potuto aderirvi entro il 21 aprile 2017 ma non lo hanno fatto.

I nuovi termini per aderire sono:

- presentazione richiesta entro il 15 maggio 2018;
- rateizzazione in un numero massimo di 5 rate con scadenza:
 1. Luglio 2018
 2. Settembre 2018
 3. Ottobre 2018
 4. Novembre 2018
 5. Febbraio 2019

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE

I contribuenti che erano stati esclusi dalla precedente rottamazione per colpa dei ruoli dilazionati e non regolarmente saldati entro il 31 dicembre 2016 possono rientrare nella nuova rottamazione a condizione che:

- vengano pagate entro il 31 luglio 2018 tutte le rate scadute e non pagate alla data del 31 dicembre 2016, oppure
- qualora si optasse per la rateizzazione, l'80% del debito dovrà essere pagato entro il le due rate in scadenza ad ottobre e novembre 2018 ed il restante 20% entro febbraio 2019.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE

In merito alla nuova Rottamazione contenuta nel D.L. n. 148/2017 (collegato fiscale):

1. Rientrano i carichi iscritti a ruolo ed affidati all'agente della riscossione da gennaio 2017 fino alla data del 30 settembre 2017;
2. La richiesta dovrà essere inoltrato all'Agente della riscossione su apposito modulo «DA2000/17» entro il 15 maggio 2018
3. L'importo potrà essere pagato in un'unica soluzione entro luglio 2018 o rateizzato fino ad un massimo di 5 rate con le seguenti scadenze:
 - I. Luglio 2018
 - II. Settembre 2018
 - III. Ottobre 2018
 - IV. Novembre 2018
 - V. Febbraio 2019
4. Entro il 31 marzo 2018 Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà ad inviare un preavviso postale contenente gli eventuali carichi affidati alla data del 30 settembre 2017 per i quali non è ancora stata notificata la cartella.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE

Con il messaggio n. 142 del 2018 l'INPS chiarisce che la regolarità contributiva contenuta nel DURC è prevista fin dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e prosegue in caso di regolare pagamento delle rate previste dal piano di dilazione.

NOVITÀ IN MATERIA IVA

Con l'approvazione del D. L. 148/2017 e della L. 205 del 29 dicembre 2017 sono state effettuate diverse modifiche in materia iva, tra le quali:

- Sterilizzazione degli aumenti iva previsti per il 2018;
- Estensione dell'ambito di applicazione dello split payment;
- Conservazione dei registri iva;
- Modifiche allo spesometro 2018;
- Nuovi termini registrazione delle fatture (D.L. 50/2017);

STERILIZZAZIONE AUMENTI IVA

Con il D. L. 148/2017 è stato sterilizzato l'aumento iva previsto per il 2018.

È tuttavia previsto un progressivo aumento delle aliquote iva del 10% e del 22% per il triennio 2019–2021 che potrebbero comunque non avvenire qualora fossero compensate da risparmi di spesa o da altre fonti finanziarie

Aliquota	2019	2020	2021
10%	11,5 %	13%	13%
22%	24,2 %	24,9%	25%

ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT

Con le modifiche apportate dal D.L. 148/2017 l'applicazione dello split payment è stato ulteriormente esteso anche ai seguenti soggetti:

- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e comunali comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- le società partecipate, per una % di complessiva del capitale non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche, o dagli enti precedentemente menzionati;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1 C.C., anche da enti di cui ai punti precedenti.

E' possibile consultare l'elenco aggiornato dei soggetti tenuti ad applicare lo split payment nel sito del Ministero delle Finanze:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata

CONSERVAZIONE DEI REGISTRI IVA

Con l'approvazione del D.L. 148/2017 viene previsto che i registri IVA potranno essere tenuti su supporti di tipo elettronico senza la necessità di provvedere alla stampa cartacea entro tre mesi dalla data della presentazione della Dichiarazione Iva a condizione che sia possibile stamparli su richiesta delle autorità competenti.

Tale norma è applicabile ai soli registri Iva vendite e acquisti, non anche agli altri registri o libri.

Il registro dei corrispettivi pur essendo un registro Iva è escluso da questa semplificazione, essendo questo in dotazione presso il cliente per la compilazione giornaliera.

MODIFICHE ALLO SPESOMETRO 2018

Con l'approvazione del D.L. 148/2017 è stato previsto quanto segue:

- Non viene applicata nessuna sanzione per l'errata trasmissione dei dati relativi al primo semestre 2017 qualora le comunicazioni integrative siano effettuate entro il 28 febbraio 2018;
- A partire dal 2018 l'invio dello spesometro torna ad essere trimestrale con la facoltà da parte del contribuente di optare per l'invio con cadenza semestrale.

TERMINI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

I termini di registrazione delle fatture sono stati recentemente modificati a seguito dell'approvazione del D.L. 50/2017 secondo il quale le fatture di acquisto e le bollette doganali devono essere annotate in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Pertanto l'Iva delle fatture datate 2017 può essere detratta entro il 30 aprile 2018 (termine per la dichiarazione annuale iva)

La circolare 1/e dell'agenzia delle entrate del 17/1/2018, recependo la giurisprudenza della corte di giustizia UE, ha fornito ulteriori istruzioni.

Per poter detrarre l'iva sulle fatture ricevute dopo il 31/12, queste dovranno essere registrate nel registro acquisti del 2018 ma in un apposito sezionale per farle confluire nella dichiarazione iva dell'anno 2017 in un rigo di nuova istituzione. Diversamente la detrazione dell'iva potrà avvenire secondo le modalità ordinarie in una delle liquidazioni dell'anno 2018.

Le nuove regole decorrono per le fatture e bollette doganali emesse a partire dal 1° gennaio 2017

TASSAZIONE DIVIDENDI

Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate (Diritti di voto esercitabili in assemblea superiori al 20% e/o Partecipazione al capitale superiore al 25%) l'esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%. Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 47 co. 1 del TUIR e all'art. 27 co. 1 del DPR 600/73, **anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori**, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40% (per gli utili prodotti fino al 31/12/07), del 49,72% (per gli utili prodotti dal 2008 fino al 31/12/16) o del 58,14% (per gli utili prodotti dal 01/01/17) del relativo ammontare, **vengono tassati con una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.**

TASSAZIONE DIVIDENDI

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall'1.1.2018. È, però, prevista un'apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l'1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti.

Attenzione, la disciplina transitoria riguarda soltanto le distribuzioni "deliberate" a partire dal 1° gennaio 2018 . Che cosa significa in concreto? Che non si può applicare agli utili pagati dal 1° gennaio ma la cui delibera è arrivata nel 2017 o in precedenza.

DETRAZIONI VARIE

- **ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO:** detrazione IRPEF del 19% per le spese, fino a un massimo di € 250, **sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;**
- **ACQUISTO DI UNO STRUMENTO MUSICALE:** esteso al 2018 il contributo *una tantum* pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di € 2500, **per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo**, coerente con il corso di studi, riconosciuto agli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi di diploma dei conservatori di musica e altri istituti individuati dalla norma;

DETRAZIONI VARIE

- **STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO:** introdotta detrazione IRPEF del 19% per le **spese sostenute** (anche nell'interesse di familiari a carico) **a favore di minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico** dell'apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Dal 2018 le spese sostenute agevolabili sono quelle inerenti l'acquisto di strumenti e sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché, quelli che favoriscano la comunicazione verbale. Occorre un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra beni acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato;
- **NUOVO PREMIO ASSICURATIVO:** A decorrere dall'1.1.2018, è possibile detrarre dall'IRPEF lorda il 19% **dell'importo dei premi per assicurazioni aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo** (nuova lett. f-bis) dell'art.15 co. 1 del TUIR).

ALTRE NOVITA'

- **CANONE TV:** Per l'anno 2018, così come per l'anno 2017, il canone RAI è dovuto nella misura annua di **90,00 euro.**;
- **PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:** a decorrere dal 01/03/18 **si riduce da 10mila a 5mila euro la soglia** oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di pari importo.
- **INTERESSI LEGALI:** Dal 1° gennaio 2018 è **stata triplicata la misura degli interessi legali** che sono stati aumentati dallo 0,1% annuo, misura applicabile per l'anno 2017, **allo 0,3 per cento.** Sarà perciò più pesante il costo del ravvedimento. Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti del 2017, con il ravvedimento, nel 2018, per gli interessi legali, si dovranno quindi applicare le due misure, dello 0,1% fino al 31 dicembre 2017 e dello 0,3% dal 1° gennaio 2018.

ALTRE NOVITA'

- **DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: Slitta dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 l'obbligo di presentare – per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 – la dichiarazione di successione in via esclusivamente telematica.** Lo stabilisce il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 (prot. n. 305134). Di conseguenza, viene stabilito che:
 - il 31 dicembre 2018 (e non più il 31 dicembre 2017) è il termine fino al quale si può utilizzare il modello cartaceo per presentare la dichiarazione di successione;
 - per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 (e per le successioni integrative, sostitutive o modificative di tutte le dichiarazioni presentate in cartaceo) si dovrà sempre usare la carta, anche dopo il 31 dicembre 2018;
 - per tutto il 2018, in alternativa al cartaceo, si potrà spedire telematicamente, ma fino al 14 marzo 2018 si dovrà usare il modello informatico approvato col provvedimento del 15 giugno 2017, dal 15 marzo al 31 dicembre 2018 si potrà usare, in alternativa ad esso, quello approvato ora. dal 1° gennaio 2019 si dovrà utilizzare il nuovo modello di dichiarazione approvato ora.

ALTRE NOVITA'

- **CEDOLARE SECCA:** Viene estesa agli anni 2018 e 2019 l'applicabilità dell'aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.
- **STUDI DI SETTORE e «ISA»:** gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. "ISA") si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari. Ciò comporta che, per il periodo d'imposta 2017 (modello REDDITI 2018), continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri contabili.
- **Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d. IRI):** Viene differita, all'1.1.2018, la decorrenza delle disposizioni relative al regime dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d. IRI), la cui applicazione era prevista, in origine, a partire dall'1.1.2017.

ACQUISTI DI CARBURANTE

A decorrere dall'1.7.2018, viene previsto l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.

L'obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documentati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA.

In ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall'1.7.2018 **viene abolita la scheda carburante** di cui al DPR 444/97.

ACQUISTI DI CARBURANTE

Viene modificato l'art. 19-bis¹ co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione IVA assoluta sull'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo **pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria. Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell'art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate con le stesse modalità.

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

Viene prevista l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Il nuovo obbligo è introdotto:

- per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019;
- in via anticipata, dall'1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.

Ambito applicativo:

L'obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore.

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

Sono esonerati dall'obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:

- regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile *ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011*;
- regime forfetario *ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014*.

Modalità di trasmissione:

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all'Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55.

Il soggetto emittente potrà:

- operare direttamente sul Sistema;
- avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.

Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente. Con l'introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica sarà abrogato l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture.

NUOVO CALENDARIO FISCALE

- Modello 770 e Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata
31 ottobre

➤ Dichiarazione Redditi e Irap  31 ottobre

- Modello 730: Viene differito, dal 7 al 23 luglio, il termine per presentare il modello 730 ad un CAF-dipendenti, o ad un professionista (consulente del lavoro o dottore commercialista) abilitato a prestare assistenza fiscale.

Vengono rimodulati i termini che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono osservare per la consegna al contribuente del mod. 730 (comprensivo di relativo prospetto di liquidazione e trasmissione telematica all'Agenzia dell'Entrate:

- il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;
- il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
- il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.



GRAZIE